



Consiglio regionale della Puglia
Servizio Assemblea e Assistenza agli Organi



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170003057
09/02/2017 09:31
UOP_14
Servizio Assemblea e
assistenza agli Organi

USCITA

4D/pf
464/A

Sig. Presidente della
III Commissione consiliare
Trasmessa anche a mezzo Pec - art.
48 d.lgs. 82/2005

Sezione Affari e studi giuridici
e legislativi
Consiglio regionale

Trasmessa a mezzo Pec - art. 48
d.lgs. 82/2005

e,p.c.

Sig. Presidente
Giunta regionale

Sigg. Presidenti
Gruppi consiliari

Sigg. Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Oggetto: **Proposta di legge a firma dei consiglieri Romano, Mazzarano, Abaterusso, Amati, Blasi, Campo, Caracciolo, Lacarra, Loizzo, Mennea, Pentassuglia "Modifica alla legge regionale 03/04/1995, n. 12"**

Si trasmette per l'esame in sede referente, copia della proposta di legge in oggetto.

Per quanto di competenza, la presente è, altresì, inviata alla Sezione Affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio per il rilascio della relativa ATN (l.r. 29/2011, art. 7) direttamente alla Commissione di competenza.

La stessa proposta di legge viene contestualmente trasmessa per conoscenza agli Organi in indirizzo.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Assemblea e assistenza agli organi
(Dott. Domenico De Giosa)

d'ordine
del Sig. Presidente
Il Dirigente della Sezione
Assemblea e Commissioni consiliari permanenti
(Avv. Anna Rita Delgiudice)

indirizzo: Via Capruzzi n. 212 - 70124 - Bari, Tel. 0805402062

email: degiosa.domenico@consiglio.puglia.it

pec: servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica della legge regionale 3.04.1995, n. 12”

La presente proposta di legge è volta ad adeguare la legge regionale n. 12/1995, avente ad oggetto “*Interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*”, al pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 285 del 18/10/2016.

Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 2 bis, della legge regionale della Puglia n. 12/95 nella parte in cui riserva gli affidamenti per la gestione dei canili esclusivamente alle associazioni iscritte nell’Albo Regionale.

La Corte, in particolare, ha affermato il principio della riserva di legge statale in materia di libera concorrenza, rilevando come l’art. 4 della legge n. 281 del 14 agosto 1991, recante “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*”, non operi alcuna riserva in favore delle predette associazioni, pacificamente ammettendo a concorrere ai fini dei relativi affidamenti anche i “privati”.

In attesa che le proposte di legge già presentate in Parlamento per la modifica della legge 281/91 approdino all’approvazione di una normativa più organica ed utile alla risoluzione dei macroscopici problemi che il fenomeno del randagismo pone, si ritiene indispensabile modificare la legge regionale pugliese n. 12/1995 per renderla conforme ai principi dettati dalla Corte Costituzionale, prevedendo l’apertura della costruzione e gestione dei canili ai privati ed individuando nel partenariato pubblico-privato, lo strumento utile a coniugare da un lato l’esigenza di introdurre il privato in tale ambito, dall’altro l’esigenza dei comuni di scegliere l’operatore economico migliore non solo in termini puramente economici, ma soprattutto in termini di garanzia di benessere degli animali.

La presente proposta di legge non comporta adempimenti di cui all’art.34 della lr 28 /2001.



I CONSIGLIERI

Giuseppe Romano

Michele Mazzarano

Ernesto Abaterusso

Fabiano Amati

Sergio Blasi

Paolo Campo

Filippo Caracciolo

Marco Lacarra

Mario Loizzo

Ruggiero Mennea

Donato Pentassuglia

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica della legge regionale 3.04.1995, n. 12”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8, l.r. 3 aprile 1995, n.12)

1. All'art.8 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. I canili sanitari, oltre che dai Comuni possono essere costruiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 e dai privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14.08.1991, n. 281”.

2. All'articolo 8 della legge regionale 12/1995, il comma 3 è così sostituito:

“3. La gestione dei canili sanitari, oltre che ai comuni, è affidata ad enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 e ai privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991. I comuni, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dei canili sanitari, possono ricorrere agli strumenti di partenariato pubblico privato di cui al titolo I, parte IV, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 18.04.2016, n. 50. E' fatto obbligo ai Servizi veterinari delle ASL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9, l.r. 3 aprile 1995, n.12)

1. All'articolo 9 della legge regionale 12/1995, il comma 4 è così sostituito:

“4. I rifugi, oltre che dai comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere costruiti e gestiti da enti e associazioni riconosciute e



iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 e dai privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991.".

2. All'articolo 9 della legge regionale 12/1995, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. I comuni, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dei canili rifugio, possono ricorrere agli strumenti di partenariato pubblico privato di cui al titolo I, parte IV, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 18.04.2016, n. 50."

Art. 3

(Modifica all'articolo 14, l.r. 3 aprile 1995, n.12)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 14 della l.r. 12/1995 è abrogato.

Art. 4

(Norma finanziaria)

La presente proposta di legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della Regione.

Giuseppe Romano

Michele Mazzarano

Ernesto Abaterusso

Fabiano Amati

Sergio Blasi

Paolo Campo

Filippo Caracciolo

Marco Lacarra

Mario Loizzo

Ruggiero Mennea

Donato Pentassuglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tavola n. 111 - Circolazione
Costituito il 02/02/2017